

22740-26



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Don.ssa Elisabetta Arrabito

Composta da

Antonella Di Stasi - Presidente -
Lorenzo Antonio Bucca
Alberto Galanti
Massimo Battistini - Relatore -
Pia Verderosa

Ord. n. sez. 821/2026
UP - 28/04/2026
R.G.N. 36571/2025



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Raffaele Piccirillo, il quale ha chiesto di sollevare questione di legittimità
costituzionale sulla compatibilità del regime transitorio di cui all'art. 85, comma
2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 con l'art. 3 Cost.;

lette le conclusioni del difensore, Avv. Giovanni Bellisario (co-difensore con l'Avv.
Leonardo Antonio Marseglia), il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in
ogni caso, qualora la Corte ritenesse non estensibile *de plano* la soluzione
adottata dalla Corte costituzionale si è associato alle conclusioni del Procuratore
generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, pronunciata il 5 maggio 2025, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone del 13 settembre 2023, con la quale [REDACTED] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 609-*bis*, primo comma, e 609-*septies*, quarto comma, n. 4, cod. pen., commesso in [REDACTED] il 17 aprile 2021 (capo 1), ed è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per il delitto di cui agli artt. 61, n. 2, e 610 cod. pen., commesso in [REDACTED] il 17 aprile 2021 (capo 2), perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela.

2. All'imputato era stato contestato di avere costretto, con violenza, una giovane donna a subire atti sessuali e di avere costretto la stessa a tollerare la cancellazione dal proprio telefono cellulare di tutte le conversazioni per assicurarsi l'impunità dal delitto di violenza sessuale.

3. Con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, l'appellante, a sostegno della richiesta di declaratoria di non doversi procedere in ordine al delitto di violenza sessuale per mancanza di querela, ha dedotto che il regime di procedibilità previsto dall'art. 85, comma 2-*ter*, del d.lgs. n. 150 del 2022 per i delitti di cui agli artt. 609-*bis*, 612-*bis* e 612-*ter* cod. pen. contrasterebbe con il principio di retroattività della *lex mitior*. Ha dedotto, in particolare, che la «lettura della norma, nel senso di perpetuare il regime di procedibilità prescindendo dall'esercizio dell'istanza punitiva per il reato connesso divenuto perseguibile a querela, risulterebbe affetta da irragionevolezza, in quanto non sorretta dalla *ratio* che sottende, nel regime ordinario, la deroga alla procedibilità a querela e si contrapporrebbe con una logica che imporrebbe il regime di procedibilità d'ufficio anche in contrasto con la contraria volontà (*della*) PO».

L'appellante ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-*ter*, del d.lgs. n. 150 del 2022 per contrasto con l'art. 3 Cost., deducendo che la deroga al regime di procedibilità a querela imposta dal predetto art. 85 contrasterebbe con il principio di retroattività della *lex mitior* e comporterebbe una disparità con il trattamento riservato per i medesimi fatti di violenza sessuale, *stalking* e *revenge porn* commessi dopo il 30 dicembre 2022 che, per effetto della riforma, divengono procedibili a querela della persona offesa.

La Corte territoriale ha rigettato l'appello e, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata dall'appellante ritenendo, in primo luogo, che la disposizione di cui all'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, in forza della quale si continua a procedere di ufficio qualora i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter cod. pen., commessi prima dell'entrata in vigore di tale decreto, siano connessi con un delitto divenuto procedibile a querela in base al medesimo decreto, non apparisse irragionevole «se si considera che l'estensione del regime di procedibilità d'ufficio permane anche in caso di prescrizione del reato connesso o di assoluzione perché il fatto non costituisce reato». La Corte territoriale ha anche ritenuto che, avendo la procedibilità d'ufficio del reato di violenza privata già comportato, inevitabilmente, la diffusione della notizia del delitto di violenza sessuale, fosse venuta ormai meno la ragione per la quale lo Stato aveva rinunciato a perseguire d'ufficio tale grave reato. La Corte di appello ha, poi, osservato che l'imporre alla vittima del reato di violenza sessuale, a distanza di tempo dal fatto, di valutare se proporre o meno querela, avrebbe esposto la stessa a possibili pressioni, con il rischio di vittimizzazione, che il legislatore ha cercato di evitare. Quanto alla lamentata disparità del trattamento riservato ai medesimi fatti di violenza sessuale commessi dopo il 30 dicembre 2022, la Corte territoriale ha espresso le seguenti argomentazioni: «...situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso: una volta che il reato di violenza privata non è più procedibile d'ufficio, viene meno la ragione stessa per cui si estendeva la procedibilità d'ufficio al reato di violenza sessuale. Ciò non accade, invece, per i fatti avvenuti in precedenza, per i quali vi è già stata inevitabile divulgazione di cui si è detto». Infine, la Corte territoriale ha affermato che le disposizioni di legge sulla procedibilità non hanno natura di norme integratrici del precetto penale sicché «la disciplina della successione di leggi nel tempo non può propagarsi alla modifica delle norme sulla procedibilità».

4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e si solleva, nuovamente, questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in riferimento all'art. 3 Cost. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'improcedibilità dell'azione penale anche alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, con motivazioni sovrapponibili alle questioni sollevate dalla difesa nel presente procedimento. Il ricorrente, in ogni caso, ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 per

contrasto con l'art. 3 Cost., e ha evidenziato che l'eventuale accoglimento della questione inciderebbe in maniera determinante sulla posizione dell'imputato.

5. Il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale del regime transitorio di cui all'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 con l'art. 3 Cost., richiamando, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, le argomentazioni espresse nella sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 9 giugno 2025. In particolare, il Procuratore generale ha osservato che tali argomentazioni non consentono però di estendere *tout court* la soluzione adottata dalla Corte costituzionale al caso in esame per le tre seguenti ragioni: la Corte ha circoscritto l'ambito della propria decisione alla fattispecie complessa risultante dalla combinazione dell'art. 612-bis, comma 4, cod. pen. con il delitto di danneggiamento aggravato divenuto procedibile a querela per effetto del d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31, e all'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non in sé considerato ma in quanto richiamato dall'art. 9 del predetto d.lgs. n. 31 del 2024; la soluzione approntata dal ricorrente presuppone un'apposita decisione della Consulta, dalla cui pubblicazione si fanno decorrere i termini per il recupero della facoltà di querela; la Corte «delinea un possibile elemento differenziale che consiste nella irretrattabilità della querela nei delitti di violenza sessuale a fronte della rimettibilità della querela per il delitto di atti persecutori: elemento del quale non si è in grado di stabilire quale sia il peso ai fini che si occupano, se cioè esso sia sufficiente a giustificare un *distinguishing* tale da neutralizzare già nell'immediato la portata argomentativa della pronuncia invocata dal ricorrente».

6. Con memoria, depositata il 23 aprile 2026, il difensore del ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e nel caso in cui non si ritenesse estensibile la soluzione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 2025 si è associato alla richiesta del Procuratore generale di sollevare questione di legittimità costituzionale nei termini di cui al richiamato ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va accolta la richiesta del ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale.

2. Innanzitutto, ritiene il Collegio che non sia possibile applicare, come richiesto dal ricorrente, al caso in esame la decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 9 giugno 2025, depositata il 24 luglio

2025, poiché la stessa, come anche espressamente precisato nella relativa motivazione, non si riferisce all'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 complessivamente considerato, ma riguarda la specifica previsione dell'art. 612-bis cod. pen., connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1), cod. pen. commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024.

3. In punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale appare evidente che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione, essendo stata formulata richiesta di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Va considerato che l'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, inserito dalla legge n. 199 del 2022 in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022 recita: «[p]er i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto».

Il reato di cui all'art. 610 cod. pen. per effetto dell'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022 è divenuto procedibile a querela nell'ipotesi base, contestata nella fattispecie in esame; il nuovo regime di procedibilità a querela si applica a partire dal 30 dicembre 2022 e retroattivamente, ex art. 2, comma 4, cod. pen., ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022. Pertanto, le modifiche legislative appena riassunte hanno inciso, per quanto qui rileva, sulla procedibilità del contestato reato di violenza sessuale commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, perché connesso con il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., procedibile d'ufficio all'epoca del fatto.

4. Ritiene, poi, la Corte che sussista il dubbio di costituzionalità dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui si prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. connesso con il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 150 del 2022, in relazione all'art. 3 Cost., e che, quindi, la questione sia non manifestamente infondata.

Con la già menzionata sentenza n. 123 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022 "nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per

necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella *Gazzetta Ufficiale*".

Con tale decisione, la Corte costituzionale, ha rimarcato, prima di esaminare il merito della questione, che le modifiche del regime di procedibilità sono sottoposte ai principi costituzionali che regolano la successione delle leggi penali nel tempo (irretroattività delle modifiche *in peius* e retroattività di quelle *in mitius*) e che le disposizioni che prevedono il regime di procedibilità a querela dei delitti hanno natura mista, sostanziale e processuale, dal momento che la querela costituisce al tempo stesso condizione di procedibilità e di punibilità.

La Consulta ha, poi, ricordato che il principio di retroattività della legge penale più favorevole, al quale corrisponde il diritto dell'imputato a che sia applicata nei propri confronti la legge più favorevole entrata in vigore dopo la commissione del fatto, non è assoluto e può subire deroghe da parte del legislatore, purché le stesse superino un vaglio positivo di ragionevolezza, in quanto si rivelino proporzionate alle esigenze di tutela di controinteressi essi stessi dotati di rango costituzionale.

La Corte costituzionale ha, quindi, ritenuto che, nel caso previsto dall'art. 85, comma 2-ter, del d.lgs. n. 150 del 2022, la deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole non superasse il vaglio positivo di ragionevolezza e violasse, pertanto, l'art. 3 Cost. In particolare, la Corte ha osservato, tra l'altro, quanto segue: «Anzitutto, va rammentato che il regime ordinario stabilito dal legislatore è quello della procedibilità a querela dei delitti menzionati dall'art. 85, comma 2-ter del d.lgs. n. 150 del 2022, e in particolare – per quanto qui rileva – del delitto di atti persecutori: regime che necessariamente impone alla persona offesa che abbia interesse alla punizione del proprio offensore di "esporsi", manifestando la propria volontà in tal senso. Tale regola, peraltro, è tradizionalmente giustificata dallo stesso interesse della persona offesa, che potrebbe non desiderare che aspetti intimi della propria vita privata siano scandagliati nell'ambito di un processo penale, in cui le ragioni del diritto di difesa dell'imputato impongono un esame dettagliato di tutte le circostanze del fatto (così già la sentenza n. 27 del 1973, punto 2 del *Considerato in diritto*, che individuò la *ratio* di questa regola generale in materia di violenza sessuale nella "opportunità di lasciare arbitre le persone offese da quei delitti di portare o no alla pubblica conoscenza fatti riguardanti la loro vita intima"). Lo stesso legislatore ha invero ritenuto – con valutazione la cui legittimità non è in questa sede in discussione – che tale regola meriti di essere

derogata quando il reato subito sia connesso con altro procedibile d'ufficio, in ragione della circostanza che, in tal caso, un accertamento processuale sui fatti dovrà comunque compiersi (così la sentenza n. 64 del 1998, punto 2 del *Considerato in diritto*). Ma quando il delitto connesso divenga esso stesso procedibile a querela, non sono affatto chiare le ragioni che potrebbero militare a favore della *perpetuatio* della procedibilità d'ufficio per il delitto di atti persecutori. Se il procedimento penale sui fatti è già stato avviato, la persona a offesa dovrà in ogni caso "esporsi", esprimendosi sulla propria volontà se proporre o meno querela per il delitto connesso; e a questo punto apparirebbe ovvio consentirle di esprimere analoga volontà di proporre o meno querela anche per il delitto di atti persecutori, in esito a una valutazione complessiva dei propri interessi che lei stessa è nella migliore posizione per compiere. E ciò tenendo conto della circostanza che, nel delitto di atti persecutori la persona offesa mantiene di regola – a differenza di quanto accade rispetto alla violenza sessuale – la possibilità di rimettere la querela, anche a processo già iniziato, e dunque anche quando il cosiddetto "*strepitus fori*" si è, ormai, ampiamente verificato. Se invece il procedimento penale sui fatti non fosse ancora iniziato, il mantenimento della procedibilità d'ufficio risulterebbe ancor più irragionevole. In tale situazione, infatti, il mutamento del regime di procedibilità del reato connesso consentirebbe alla vittima di mantenere del tutto riservate circostanze attinenti alla propria sfera privata, se non fosse proprio per l'operatività della disposizione censurata: la quale la forza a prendere parte a un processo penale, quanto meno nella veste di testimone. Un processo nel quale tali notizie saranno oggetto di attento scrutinio, anche quando la persona offesa intendesse, invece, far prevalere il proprio interesse alla riservatezza».

Il Giudice delle leggi, pertanto, ha ritenuto che la disciplina censurata comportasse, in definitiva, «un sacrificio netto dell'interesse dell'imputato che abbia commesso il fatto prima della modifica normativa a un trattamento uguale a quello di chi abbia commesso un fatto analogo dopo tale modifica, nonché del suo interesse all'applicazione di una disciplina che il legislatore reputa *oggi* proporzionata rispetto al complesso degli interessi in gioco. E ciò senza che tale sacrificio possa dirsi funzionale a tutelare controinteressi di rango costituzionale della persona offesa (la quale, anzi, rischia di subire addirittura un pregiudizio dalla disciplina in parola), né altri apprezzabili interessi collettivi – del resto, neppure evocati dalla difesa statale».

Ritiene il Collegio che le ragioni decisorie della suindicata pronuncia di illegittimità costituzionale rendano non manifestamente infondata la questione sollevata con riferimento al delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis* cod. pen. Trattasi di reato la cui procedibilità è a querela di parte, eccetto nelle ipotesi

di cui all'art. 609-*septies*, quarto comma, cod. pen., qui rilevando il n. 4 di tale disposizione normativa. Va anche rimarcato che trattasi di delitto per il quale è prevista l'irretrattabilità della querela e di illecito penale che risulta oggetto di considerazione nel quadro normativo sovranazionale con la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, cui ha aderito altresì l'Unione europea in data 1° giugno 2023.

5. In ultimo, osserva questa Corte che, a fronte del tenore letterale della norma oggetto della questione, che impone chiaramente la procedibilità d'ufficio per il delitto di violenza sessuale, non appare possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.

6. Per le considerazioni che precedono va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente. Ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, vanno disposti la sospensione del presente giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e gli adempimenti indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-*ter* del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 609-*bis* cod. pen. connesso con il delitto di cui all'art. 610 cod. pen., nel caso in cui quest'ultimo sia procedibile a querela della persona offesa, commesso prima dell'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento all'art. 3 Cost.


Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso il 28/04/2026.


Il Consigliere estensore

Massimo Battistini



Il Presidente

Antonella Di Stasi



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente
Antonella Di Stasi

Depositata in Cancelleria

Oggi, 19 GIU. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Elisabetta Arrabito

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Arrabito'.